

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4437**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori CASTELLI, STIFFONI, MORO, ROSSI,  
VISENTIN, PERUZZOTTI, WILDE, MANARA, DOLAZZA,  
TIRELLI, BIANCO, PREIONI, PROVERA, BRIGNONE e LEONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 2000**

—————

Modifiche agli articoli 15 e 31 della legge 6 agosto 1990,  
n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico  
e privato

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Dalla fine degli anni Settanta si è sviluppato un «sistema televisivo misto» caratterizzato dalla presenza di grandi emittenti private e dalla forte presenza pubblica che, inevitabilmente, per spartirsi quote di spettatori, nonché le relative risorse pubblicitarie, ha prodotto una valanga di programmi, spesso di bassa qualità. La produzione e la trasmissione di tali programmi sono strettamente connesse a quel processo di deterioramento della moralità che si avverte sul piano individuale, culturale, sociopolitico, ma soprattutto a livello familiare.

E non vi è il minimo dubbio che da diversi anni è in atto, soprattutto mediante il mezzo televisivo, un tentativo sottile di «normalizzare» una delle forme più subdole di tale deterioramento: la pornografia.

Questa tendenza, che nasce intorno agli anni Sessanta negli Stati Uniti e nel nord Europa, offre ampi spazi alla illegalità, alla clandestinità, allo sfruttamento e alla violenza e rappresenta l'annientamento dell'individuo sia come singolo che come parte integrante di una collettività. Tale situazione non solo nuoce all'individuo adulto ma, soprattutto, nuoce ai fanciulli e agli adolescenti che, tenuto conto della sensibilità e dell'impressionabilità ad essi proprie, sono più facilmente influenzabili. Tutto ciò pregiudica inevitabilmente la corretta e serena evoluzione psichica di tali soggetti, la quale deve essere tutelata da influenze negative e da suggestioni devianti.

La necessità di tutelare fattivamente il minore si è ravvisata anche in ambito comunitario, con la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989 (cosiddetta «Televisione senza frontiere»), in seguito modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997. In particolare l'articolo 22 della direttiva 89/552/CEE sancisce il dovere degli Stati membri di adottare «le misure atte a garantire che le trasmissioni delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non contengano alcun programma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita». In attuazione di tale direttiva sono intervenute norme contenute anche nella legge 6 agosto 1990, n. 223 (cosiddetta «legge Mammì»).

Per quanto riguarda l'aspetto penalistico, attualmente il fenomeno della pornografia è disciplinato nell'ambito della più generale normativa prevista per la repressione della diffusione e del consumo di materiale pornografico. Infatti, l'articolo 528 del codice penale fa riferimento a pubblicazioni e spettacoli osceni e il successivo articolo 529 definisce la nozione di atti e oggetti osceni, intesi come quelli che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.

Tuttavia riteniamo che dal punto di vista normativo in Italia la legge che regola il sistema radiotelevisivo, la citata legge n. 223 del 1990, non sanziona adeguatamente il divieto di trasmettere programmi a contenuto pornografico. Da qui la presentazione del presente disegno di legge che ha lo scopo di vietare la trasmissione di programmi pornografici attraverso la previsione di una sanzione veramente persuasiva, in quanto riteniamo che soltanto in tale modo si può tentare di porre un freno a quei comportamenti socialmente dannosi e pericolosi che determinano una generale perdita di valori, minando l'integrità della famiglia e conseguentemente della società.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Modifiche agli articoli 15 e 31 della legge  
6 agosto 1990, n. 223)*

1. Alla legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 15, dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. È vietata la trasmissione di programmi in tutto o in parte a carattere pornografico.»;

b) all'articolo 15, comma 10, le parole: «o pornografiche» sono soppresse;

c) all'articolo 31, comma 3, primo periodo, le parole: «da 8 a 15» sono sostituite dalle seguenti: «8 e 9 e da 10 a 15», e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nei casi di violazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis dell'articolo 15, è prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100 milioni a lire un miliardo e la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione da sei a dodici mesi.»;

d) all'articolo 31, comma 12, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 13, lettera a-bis),»;

e) all'articolo 31, comma 13, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) per inosservanza del divieto di cui al comma 9-bis dell'articolo 15;».

### Art. 2.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

